

TI_GERICHTE 17.2013.161 vom 28. März 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.161

FR: TI_GERICHTE 17.2013.161 du 28 mars 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2013.161 del 28 marzo 2014

Regeste

Decisione di indennizzo ex art. 429 CPP

Volltext

Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.03.2014 17.2013.161 Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.03.2014 17.2013.161 Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.03.2014 17.2013.161

Decisione di indennizzo ex art. 429 CPP

Incarto n. 17.2013.161 Locarno 28 marzo 2014/cv In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di appello e di revisione penale composta dai giudici: Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio segretaria: Sara Lavizzari, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza presentata il 26 luglio 2013 da IS 1 rappr. dall' DI 1 tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 25 giugno 2012 (17.2012.10); esaminati gli atti; ritenuto in fatto: A. Con decreto d'accusa n. 1076/2010 del 1° marzo 2010 l'allora sostituto procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione (ripetuta) alla Legge federale sulle armi per avere, a _____, in data indeterminata compresa tra il 2003 e il 2004, senza diritto, acquistato da _____ un'arma modificata - segnatamente un fucile di marca Thompson SSK 221 con numero di serie abraso, canna accorciata e filettata - nonché i relativi accessori - segnatamente un silenziatore e ottica - nonché per avere, a _____ nel corso del 2004, senza diritto, acquistato un accessorio di arma, segnatamente un silenziatore applicabile al fucile Anschütz di sua proprietà. Il sostituto procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 350.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia. Egli ha, inoltre, ordinato la confisca e la distruzione degli oggetti sequestrati a IS 1 il 18 aprile 2009, e meglio del fucile Thompson SSK 221 e relativi accessori, della carabina Harrington & Richardson calibro 45/70, del silenziatore applicabile alla carabina Anschütz modello 1451 e, infine, delle munizioni. Quanto alla carabina Anschütz modello 1451, pure sequestrata a IS 1 il 18 aprile 2009, il sostituto procuratore pubblico ne ha disposto la trasmissione al servizio autorizzazioni della Polizia per le decisioni di loro competenza. B. Con sentenza 30 novembre 2011, dopo il dibattimento - durante il quale è stato accertato che il numero di serie del fucile Thompson non era stato abraso e che l'accorciamento dell'arma non poteva considerarsi provata "né a mano di terzi e neppure a mano dell'accusato" (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 7) - il giudice della Pretura penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole d'infrazione alla Legge sulle armi (art. 33 cpv. 1) per avere posseduto fino al mese di aprile 2009 armi assemblate illegalmente, segnatamente un fucile di marca Thompson SSK 221 con canna filettata e

silenziatore ed un fucile Anschütz con silenziatore. Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1'750.- (corrispondente a 5 aliquote giornaliere di fr. 350.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di 1 giorno) nonché al pagamento ditasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-. Il primo giudice ha, inoltre, disposto l'invio di tutti gli oggetti sequestrati al competente Servizio di autorizzazione della polizia per quanto di sua competenza. C. Contro la sentenza della Pretura penale IS 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 febbraio 2012, ha precisato di impugnare l'intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento, l'invio degli oggetti sequestrati al Servizio autorizzazioni della polizia cantonale per le relative incombenze, il dissequestro dell'ottica e delle due chiavi imbus e protestando tasse e spese di giustizia. D. Con sentenza 25 giugno 2012, la Corte di appello e revisione penale, dopo avere accertato che il pretore - violando il principio accusatorio (art. 9 CPP) - ha condannato l'imputato per una fattispecie totalmente diversa da quella contemplata nel DA, ha accolto il gravame, prosciogliendo IS 1 dall'imputazione di infrazione alla Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere acquistato l'arma e gli accessori d'arma menzionati nel DA ed ha rinviato gli atti al Ministero pubblico per procedere - se ciò fosse stato ritenuto necessario - all'istruzione dell' ipotesi di reato avanzata dal pretore (possesso senza diritto di armi e accessori di armi). La Corte ha, inoltre, disposto il dissequestro dell'ottica e delle due chiavi imbus così come richiesto dall'appellante. Gli oneri processuali di prima istanza e di appello sono stati posti a carico dello Stato, che è stato pure condannato a versare all'istante complessivi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di prima e di seconda istanza. E. Con decreto 29 aprile 2013 il procuratore pubblico, accertata la mancata realizzazione del presupposto soggettivo del reato d'infrazione alla LF sulle armi per aver posseduto i fucili di cui al DA e l'intervenuta prescrizione per l'ipotesi di reato relativa alla mancata notifica delle armi richiesta dalla LArm, ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di IS 1. Il magistrato inquirente ha, inoltre, disposto l'invio di tutti gli oggetti ancora sotto sequestro al competente Servizio autorizzazioni della polizia cantonale. F. Con l'istanza in esame, IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli - quale indennità ex art. 429 CPP - l'importo di complessivi fr. 15'598.-, oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013, corrispondenti alle spese di patrocinio, al danno economico e al torto morale a lui direttamente causati dall'ingiusto procedimento penale subito. Protesta inoltre tasse e spese di giudizio (doc. I). G. Con scritto 9 agosto 2013 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all'istanza di indennizzo, precisando però di ritenere eccessivo, e non proporzionato alla complessità del caso, l'importo di fr. 12'670 richiesto dall'istante a titolo di spese di patrocinio (doc. III). In diritto

1. Secondo l'art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell'ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP. a. Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l'imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. b. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato,

chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un'assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 6; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 429 CPP, n. 21; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429 CPP, n. 2; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 CPP, n. 6; Mini, Codice di procedura penale, Commentario Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429 CPP, n. 1).

c. L'imputato ha diritto ad un'indennità per le spese di patrocinio, ad un'indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale. Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l'egida della norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità. Indennità per le spese di patrocinio

2. L'istante postula la rifusione, a titolo d'indennità, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 12'670.-, oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013. Detto importo corrisponde a fr. 12'516.- di onorario (pari a 41 ore e 43 minuti a 300 fr./h), fr. 1'075.40 di spese e fr. 1'079.65 di IVA, dedotto l'importo di fr. 2'000.- a lui già accordato a titolo di ripetibili di appello da questa Corte. A sostegno della sua richiesta l'istante produce la nota professionale dell'avvocato DI 1 con il relativo dettaglio (cfr. doc. B allegato all'istanza), dalla quale si evince che l'avvocato lo ha assistito nella formulazione dell'opposizione al DA, nella preparazione del processo di primo grado, al dibattimento dinanzi alla Pretura penale e in sede di appello. Durante l'inchiesta, sfociata nel decreto d'accusa emesso a suo carico, l'istante non era, per contro, assistito da un patrocinatore.

3. Per l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Così come nella prassi ticinese relativa all'art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l'onorario dell'avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 5; Griesser, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 4; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429 CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 13; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 429 CPP, n. 3). Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d'onorario secondo il principio stabilito dall'art. 15a cpv. 2 LAVv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l'art. 8 TOA dopo l'abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa. Giusta l'art. 15a cpv. 2 LAVv, per la determinazione dell'onorario l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale

delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l'onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010). Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l'importo di fr. 280.- stabilito dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-). Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all'art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l'avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell'interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l'uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l'avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell'incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l'incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010); d) fr. 2.- per invio fax (a pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch'essa alla linea telefonica (CRP 60.2005.209 del 25 settembre 2006). sull'onorario 4. La tariffa oraria di fr. 300.- esposta non può essere riconosciuta. Il caso concreto non presentava, infatti, una complessità tale da giustificare di scostarsi dall'importo base di fr. 280.- all'ora stabilito anche dall'art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007. Nemmeno può essere integralmente riconosciuto il dispendio orario pari a complessive 41 ore e 43 minuti indicato nella nota professionale. Considerata, infatti, una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, le prestazioni esposte vanno riconosciute con le seguenti eccezioni: - il dispendio orario di 1'200 minuti (20 ore) indicato per la stesura della motivazione scritta d'appello non può essere ammesso. Pur riconoscendo che il caso non era dei più banali, la ridotta corposità dell'incarto - composto da una sola mappetta, peraltro già esaminata più di una volta in precedenza - e la mancata contestazione dei fatti così come esposti in sentenza dal primo giudice, non permettono di riconoscere un tempo superiore alle 8 ore per la preparazione del citato allegato; - il tempo di complessivi 10 minuti relativo ai "preso atto" degli scritti 21 febbraio e 3 maggio 2012 della CARP non può essere riconosciuto, ritenuto che tali scritti consistono nella semplice comunicazione dell'intimazione di atti redatti dall'istante alle altre parti. Nemmeno si giustifica l'invio per conoscenza dei citati scritti al cliente e il relativo dispendio orario (10 minuti complessivi) non è dunque ammesso; - nemmeno può essere ammesso il dispendio orario relativo alle telefonate ai giornalisti del Corriere del Ticino e della Regione (20 minuti complessivi),

poiché si tratta di prestazioni che esulano da quanto necessario per una regolare e ragionevole conduzione del mandato; Da quanto precede risulta, dunque, che l'onorario del patrocinatore dell'istante va riconosciuto, quale danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente a 29 ore (arrotondate) a fr. 280.-/ora, per complessivi fr. 8'120.-. sulle spese 5. Le spese sono riconosciute unicamente nella misura di fr. 692.40: - le spese inerenti l'invio della lettera 29.03.2010 alla Pretura penale sono ammesse unicamente nella misura di fr. 8.-, equivalenti a fr. 5.- per la copia originale, fr. 2.- per il fax e fr. 1.- per l'invio postale; - le spese per la fotocopia di 111 pagine di atti per il cliente non sono ammesse poiché non giustificate. Il patrocinatore poteva, infatti, limitarsi a mettere gli atti a disposizione del cliente senza necessariamente consegnargliene una copia. Si giustificano, invece, le spese per le copie di tali atti per l'incarto, ma unicamente nella misura di fr. 222.- (fr. 2.- per copia); - le spese per le fotocopie a colori eseguite il 30.11.2011 vengono riconosciute unicamente nella misura di fr. 16.- (fr. 2.- per copia); - le copie per l'incarto del decreto d'accusa, della sentenza di primo grado e della sentenza di appello non sono giustificate e, quindi, non vengono ammesse; - le spese inerenti l'invio delle copie per conoscenza al cliente ritenute non necessarie e, quindi, non riconosciute (cfr. onorario) non possono essere ammesse; - le spese per le copie per conoscenza inviate al cliente per e-mail vengono riconosciute unicamente nella misura di fr. 2.- ciascuna; L'IVA - da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2010 e all'8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr. 700.80. Indennità per il danno economico 6. IS 1 postula, inoltre, il risarcimento del danno economico patito a causa dell'ingiusto procedimento penale avviato nei suoi confronti, quantificandolo in fr. 728.- corrispondenti al mancato guadagno causato dalla sua partecipazione a due interrogatori di polizia, al dibattimento di primo grado e dalle relative trasferte. 7. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato prosciolto deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 6; Riklin, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 3) . Per "partecipazione necessaria al procedimento" s'intende la partecipazione obbligatoria, vale a dire la partecipazione attiva o passiva ad atti procedurali ordinati dalle autorità penali (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001 , pag. 287; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 6). Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra la partecipazione necessaria al procedimento penale e il danno (Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 24; STF 1B_484/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 2.3), per la cui valutazione e estensione sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommebtar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 25). Una limitazione al risarcimento del danno economico deriva però dall'art. 430 cpv. 1 lett. c CPP, secondo il quale l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo se le spese dell'imputato sono di esigua entità. Questa norma codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell'8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato (CRP inc. 60.2011.415). L'obbligo di risarcimento presuppone, di conseguenza, una certa obiettiva gravità dell'atto di istruzione e un conseguente notevole danno. Per spese d'esigüe entità non soggette a risarcimento

s'intende, ad esempio, l'obbligo di comparire una o due volte ad un'udienza (Messaggio, pag. 1232). 8. In concreto l'istante, impiegato di _____ (cfr. doc. C), non ha minimamente dimostrato in che modo la partecipazione agli atti del procedimento penale avviato nei suoi confronti abbia determinato per lui una perdita di guadagno. Non risulta, infatti, che, a causa della sua assenza dal posto di lavoro, egli abbia subito una decurtazione del suo salario o che egli abbia dovuto prendere vacanza durante le ore di assenza (limitate comunque a un giorno complessivo). Di esigue entità, e di conseguenza non indennizzabili, sono le spese di viaggio relative alle trasferte effettuate dall'istante con la propria vettura quantificate in fr. 33.-. Ne discende, pertanto, che nessuna indennità per danno economico può essergli riconosciuta. Riparazione del torto morale 9. L'istante chiede, infine, il versamento in suo favore di un'indennità di fr. 2'500.- a titolo di riparazione morale. Egli ritiene, infatti, di essere stato indagato ingiustamente in un procedimento penale che è durato quattro anni, subendo addirittura una "perquisizione domiciliare a tappeto in tarda serata e un interrogatorio nottetempo di quasi tre ore" (I). A suo dire, si è trattato di provvedimenti non solo assolutamente sproporzionati in rapporto alla gravità dei fatti a lui contestati - e che non "erano certo di urgenza tale da non poter essere eseguiti nel corso del giorno successivo" - ma anche di provvedimenti eseguiti con discutibili modalità, ritenuto che "l'intervento notturno delle forze dell'ordine - lampeggianti compresi - ha dato adito a non poche chiacchiere" ed è stato "fonte di molestie e imbarazzo" sia per l'istante che per la sua famiglia (I). 10. Secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l'imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l'imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio, pag. 1231). L'accusato che non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può, invece, ottenere un'indennità per torto morale unicamente se prova - o rende almeno verosimile - che, a seguito dell'esecuzione di altri atti istruttori (ad esempio perquisizioni e sequestri ai quali è stata data una pubblicità o una risonanza mediatica) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale, egli ha subito una grave violazione della sua personalità (Griesser, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 7; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 10; Mini, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 7; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 27). Lo Stato non è, infatti, tenuto al versamento di un'indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 CPP, n. 10; Rep. 1998 n. 126 nota 5.3; sentenza CRP del 29 novembre 2010, inc. 60.2010.210). 11. In concreto, il procedimento penale avviato nei confronti dell'istante non ha causato una lesione della sua personalità tale da giustificare il riconoscimento in suo favore di un'indennità per torto morale. Non è, infatti, dato a sapere - e spettava all'istante renderlo perlomeno verosimile - se terze persone siano effettivamente venute a conoscenza dell'inchiesta penale aperta nei suoi confronti - che non è stata in nessun modo mediatizzata - e se ciò abbia pregiudicato in qualche modo la sua reputazione. Per quanto a conoscenza di questa Corte, il procedimento penale non ha, infatti, concretamente avuto nessuna conseguenza negativa né per quanto riguarda la posizione lavorativa dell'istante, che ha mantenuto la sua posizione in seno a _____, né per la sua famiglia. Non va, del resto, dimenticato che, in ogni caso, nemmeno l'ipotesi di reato da cui è scaturita l'inchiesta - segnatamente l'acquisto di armi modificate - era grave al punto da arrecare un pregiudizio alla sua reputazione. In tal senso, neanche il fatto che, a dire dell'istante, la perquisizione

domiciliare sia stata eseguita in tarda serata può, da solo, rappresentare una grave lesione della personalità tale da giustificare un risarcimento per torto morale. 12. In conclusione le pretese di indennizzo formulate da IS 1 ai sensi dell'art. 429 CPP sono ammesse limitatamente a fr. 9'513.20, corrispondenti all'indennità per spese di patrocinio. Dal precitato importo va dedotto l'importo di fr. 2'000.- già accordato all'istante a titolo di ripetibili con sentenza 25.06.2012 della CARP. Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia nel caso concreto dall'introduzione in data 26 luglio 2013 dell'istanza di indennità (sentenze CARP 17.2011.22 del 18 maggio 2011 consid. 4; 17.2012.43 del 6 ottobre 2012 consid. 2c; 17.2012.68 consid. 15; CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006). 13. La tassa di giustizia di fr. 650.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 700.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l'importo di fr. 7'513.20, oltre interessi al 5% dal 26 luglio 2013. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 650.- b) spese complessive fr. 50.- fr. 700.- sono posti a carico di IS 1 in ragione di 1/2 e per il rimanente a carico dello Stato. 3. Intimazione a: - - 4. Comunicazione a: - Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.